

DCO 10/11

***Sistema di monitoraggio dei mercati della vendita
al dettaglio dell'energia elettrica
e del gas naturale***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 31 maggio 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 10/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il DCO si inquadra nel procedimento avviato con la delibera ARG/com 62/10 e fa seguito ad una prima consultazione, a cui Anigas ha contribuito con un proprio documento e ad una successiva indagine conoscitiva.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas apprezza la volontà generalizzata dell'Autorità di semplificare e limitare gli aggravii di adempimenti gestionali e di costi per le imprese interessate.

Si concorda, in linea di principio, con l'utilizzo della piattaforma già esistente per altre raccolte dati, promuovendo comunque l'utilizzo di file XML per consentire i caricamenti massivi dei dati in alternativa alla imputazione manuale dei dati via web, lasciando discrezionalità di scelta agli operatori.

Per ciò che riguarda i dati necessari ai fini del monitoraggio, ci preme ribadire che nel corso degli anni le attività necessarie all'adempimento alle richieste dati sono diventate sempre più onerose, a causa dell'incremento delle rilevazioni effettuate e delle modifiche metodologiche e di struttura dei questionari, introdotte anche da un anno all'altro.

Si ritiene, pertanto, fondamentale, anche al fine di agevolare una più chiara comprensione del quadro di riferimento, mantenere una coerenza logica tra tipologie di rilevazioni in essere, strutturazione e metodologie di riferimento delle medesime tra i settori del gas e dell'energia elettrica pur tenendo conto delle specifiche peculiarità degli stessi.

Per tali motivi, si reputa che per le aree tematiche che comprendono gli indicatori i cui dati essenziali sono inviati dagli operatori nell'ambito delle diverse **raccolte già in essere**, sia indispensabile mantenere invariati tempistiche e modalità di invio.

Per le aree tematiche che prevedono **l'invio di nuovi dati**, anche in considerazione del livello di dettaglio richiesto, si propone che l'invio e l'aggiornamento dei dati avvenga su base semestrale o annuale.

Qualora l'Autorità dovesse comunque ritenere indispensabile l'invio dei dati con periodicità trimestrale, occorrerebbe semplificare le modalità di raccolta dei dati in modo da evitare eccessivi oneri per gli operatori dovuti ad un invio dei dati ravvicinato e complesso.

Si sottolinea, infatti, che l'introduzione di nuove raccolte dati e, più in generale, di qualsiasi intervento regolatorio, impatta sui programmi aziendali di sviluppo dei sistemi IT già pianificati ed incide in termini di risorse economiche e di personale da dedicarvi.

In ogni caso, **per le nuove raccolte dati si ritiene che:**

- siano attivate non prima dell'inizio del 2012 e comunque almeno 6 mesi dopo dalla pubblicazione del relativo provvedimento;
- le specifiche tecniche e le istruzioni di dettaglio dei dati raccolti siano inviate agli operatori con un congruo anticipo, non inferiore ai 6 mesi dalla data di inizio della rilevazione;
- non si preveda retroattività (anche per la rendicontazione dei dati relativi ai periodi pregressi) rispetto all'entrata in vigore del provvedimento;
- si debba permettere un'implementazione coerente con i tempi necessari alle modifiche ai sistemi, in particolare per gli indicatori *ex novo*.

Si sottolinea, in ogni caso, la necessità di mantenere invariate le tipologie di clienti individuate per tutte le attività di raccolta dati e informazioni poste in essere dal Regolatore.

Si ricorda che le informazioni fornite dagli operatori, nell'ambito delle diverse raccolte, vengono inviate per finalità statistiche di monitoraggio dell'intero mercato, trattandosi di dati sensibili e che necessitano di elaborazioni anche differenti da quelle abitualmente utilizzate dai singoli esercenti.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Con riferimento al punto 7.7 del DCO, si segnala che nel caso mancato invio dei dati da parte degli operatori interessati non si concorda con la pubblicazione di una lista puntuale dei non adempienti. Secondo un principio di collaborazione, al fine di sanare le eventuali anomalie, si suggerisce che *l'interfaccia tecnica delle rilevazioni* si incarichi di segnalare eventuali ritardi agli operatori interessati.

In luogo della pubblicazione di una lista degli operatori inadempienti e al fine di rendere comparabili tra loro i dati di rendicontazioni successive, si ritiene più opportuno fornire un dato percentuale sul grado di copertura del mercato con riferimento agli operatori che hanno preso parte all'indagine.

Anigas ritiene opportuno l'interessamento di tutti gli operatori a livello nazionale sia di distribuzione che di vendita.

TABELLE

Esiti del mercato

Anigas ritiene che l'indicatore "*Rinegoziazioni economiche*" debba essere limitato alla rilevazione dei cambi di contratto, ossia ai soli casi in cui il cliente finale e l'operatore stipulano un nuovo contratto di vendita. Rimangono quindi esclusi i cambiamenti delle condizioni economiche in continuità di contratto, in quanto sarebbe molto difficile individuare tali casi, sostenendo peraltro costi elevati a fronte di informazioni marginali.

In merito ai dati relativi agli *switching*, occorrerebbe chiarire opportunamente quali sono le casistiche che l'Autorità intende monitorare come "*switching non completati*", in quanto particolari disaggregazioni delle casistiche potrebbero comportare per gli operatori nuovi, anche rilevanti sviluppi (con i relativi costi) per l'estrazione dei dati.

In riferimento all'indicatore “*Disponibilità misure di switching entro le tempistiche*”, segnaliamo che da un lato l'indicatore è particolarmente utile per monitorare l'effettivo ricevimento dei dati di misura nei casi di *switching*, dall'altro che per poter essere attivato è necessario preventivamente definire ed implementare i relativi flussi standardizzati tra venditore e distributore ovvero spostare l'intero processo di *switching* all'interno del SII. Si auspica pertanto una rapida evoluzione della regolazione nel senso indicato.